



Roma, 22 e 23 gennaio 2008

***Legge finanziaria 2008:
modifica alla disciplina antielusiva
delle società di comodo***

Ufficio Studi - Sezione Analisi giuridiche

Legge finanziaria per il 2008



Le principali novità riguardano:

- I. Modifiche della disciplina a regime
- II. Norma transitoria
- III. Alcuni chiarimenti

I. Modifiche della disciplina a regime

(Articolo 1, comma 128)

Riduzione delle percentuali applicabili per l'effettuazione del test di non operatività e la determinazione del reddito minimo presunto



Modificate le percentuali applicabili agli immobili ubicati in comuni con meno di 1.000 abitanti e agli immobili di categoria A/10

Possibilità di disapplicare la disciplina senza necessità di presentare l'interpello preventivo



Situazioni oggettive previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi

I. Modifiche della disciplina a regime

(Articolo 1, comma 128)

Incremento delle cause di esclusione

Ampliato il numero dei soggetti automaticamente esclusi dalla normativa antielusiva delle società di comodo, senza la necessità di presentare l'apposita istanza di interpello;
la disposizione entra in vigore dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

I. Modifiche della disciplina a regime

(Articolo 1, comma 128)

- Ridotto da 100 a 50 il numero dei soci
- Numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità nei due esercizi precedenti
- Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale
- Congruità e coerenza ai fini degli studi di settore
- Ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale

continua

I. Modifiche della disciplina a regime

(Articolo 1, comma 128)

- Società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa o in concordato preventivo

Ampliate (con il concordato) le ipotesi già previste con la circolare 25/E del 2007

- Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore

Ridotte le ipotesi di sovrapposizione
Per le società che non risultano congrue e coerenti permane la sovrapposizione tra le due discipline

II. Norma transitoria

(Articolo 1, comma 129)


- Riaperti i termini per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice delle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;
- per le società non operative che al 31 dicembre 2007 si trovano nel primo periodo d'imposta possono procedere alle operazioni di scioglimento o trasformazione in via agevolata entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo d'imposta;
- la condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata al 1° gennaio 2008, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007;
- le imposte sostitutive vengono fissate nella misura del 10 % e 5% in luogo del 25% e 10% precedentemente applicabili.

III. Alcuni chiarimenti

(Circolare del 17 marzo 2008, n. 21/E)

L'accesso allo scioglimento o trasformazione agevolato riproposto dalla legge finanziaria 2008 con aliquote di imposta sostitutiva più basse rispetto a quelle previste dalla finanziaria 2007 è riservato esclusivamente alle società che:

- risultano non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;
- deliberano la messa in liquidazione (o la trasformazione in società semplice) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 maggio 2008.



Restano escluse dall'applicazione delle nuove aliquote di imposta sostitutiva le società che hanno deliberato la liquidazione (o trasformazione) entro il 31 maggio 2007 e chiudono la relativa procedura nel corso del 2008.


III. Alcuni chiarimenti

(Circolare del 17 marzo 2008, n. 21/E)

Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 nella determinazione ordinaria della base imponibile IRAP non hanno alcun effetto sulla disciplina IRAP riguardante le c.d. società di comodo, considerato che quest'ultima, anche prima delle citate modifiche, prevedeva uno specifico criterio di determinazione del valore minimo della produzione IRAP indipendente da quello analitico previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997.

Articolo 30, comma 3-*bis* della legge n. 724 del 1994

Il valore minimo della produzione ai fini IRAP è pari all'importo del reddito minimo presunto IRES , incrementato delle componenti normalmente non deducibili della base imponibile IRAP (retribuzioni sostenute per il personale dipendente, compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, interessi passivi)



III. Alcuni chiarimenti

(Circolare del 17 marzo 2008, n. 21/E))

I soggetti non operativi devono assumere ai fini IRAP il maggiore tra il valore della produzione effettivo e quello minimo determinato in via presuntiva, indipendentemente dal reddito dichiarato ai fini IRES.

Qualora la società non operativa abbia dichiarato ai fini IRES un reddito superiore a quello minimo presunto, ovvero qualora la stessa abbia ottenuto un provvedimento di accoglienza dell'istanza per la disapplicazione parziale della disciplina sulle società di comodo con effetto ai soli fini delle imposte sui redditi, deve comunque dichiarare un valore della produzione non inferiore a quello minimo determinato ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

Per verificare la congruità del valore della produzione dichiarato rispetto a quello minimo presunto, la società deve compilare la Sezione VII del Modello IRAP (Sezione che non deve essere compilata, viceversa, in caso di accoglimento totale o parziale dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative con effetto anche ai fini IRAP).